

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte [hier](#).



## NEWSLETTER 1-18

Disclaimer: se non diversamente indicato, gli autori dei contributi pubblicati sulla newsletter sono Luca Confalonieri e Massimo Tognola. I contenuti pubblicati riflettono pareri personali degli autori che non impegnano l'associazione in quanto tale. I pareri riportati sono di carattere generale e la loro applicazione a fattispecie concrete deve essere valutata caso per caso

### EDITORIALE

#### L'EU tratta la Svizzera più severamente dei propri Stati membri.

Mentre siamo alla tastiera il Presidente della Repubblica Federale Tedesca Steinmeier è giunto in Svizzera proclamando la speranza che l'EU non venga considerata un nemico nel nostro Paese. Un lodevole gesto diplomatico votato al colloquio e all'apertura.

Un articolo apparso il 14 febbraio scorso sul Tages Anzeiger dal titolo "Die EU behandelt die Schweiz strenger als Mitgliedstaaten" mostra come la strada in questo ambito sia, per il nostro Paese, tutta in salita. Il Consiglio Economico (Ecofin) dell'Unione Europea, lo scorso dicembre ha inserito la Svizzera in una lista grigia di stati terzi fiscalmente non conformi, richiedendo contromisure nel termine di 12 mesi.

Ciò è accaduto sebbene il Consiglio Federale tre anni or sono si fosse impegnato all'eliminazione dei privilegi fiscali riservati alle Holding e alle società di sede. Se l'EU a dicembre di quest'anno dovesse constatare che nulla si è mosso, gli stati europei sarebbero liberi di prendere non meglio precisate sanzioni avverso i presunti inadempienti.

Ricerche effettuate dal quotidiano mostrano come almeno sei Paesi dell'EU dovrebbero figurare in una simile lista: **Francia, Italia, Spagna, Belgio, Cipro** e il territorio britannico di **Gibilterra**. È quanto risulta da due recenti rapporti europei. Uno redatto dal consesso denominato Code of Conduct Group del novembre 2017, che elenca i Paesi EU fiscalmente non conformi, l'altro steso a cura della Commissione Europea, che contiene una lista di Paesi europei che violano gli stessi accordi europei. Se ne apprende che Francia, Italia e Spagna offrono incentivi fiscali (Patentbox) in contrasto con la regolamentazione europea. Questi incentivi

facilitano l'insufficiente tassazione delle multinazionali. Il classico esempio: eseguono la ricerca e lo sviluppo in uno stato imputandone i costi alla sede di un altro stato a tassazione più elevata traendone vantaggi fiscali. Questi tre Paesi non figurano in nessuna lista grigia sebbene l'EU sia intenzionata a combattere con decisione queste pratiche e ha posto nella menzionata lista grigia più di 20 stati terzi. I casi di Apple in Irlanda, Starbucks in Olanda e Amazon in Lussemburgo hanno fatto, sulla stampa, il giro del mondo.

A questi Paesi è stato concesso di modificare la propria legislazione entro il 2020-2021, mentre alla Svizzera è stato presentato l'ultimatum per l'eliminazione dei privilegi fiscali alle società entro la fine del 2018.

Vi sono altri due criteri per finire sulla lista grigia ECOFIN, e meglio l'imposizione fiscale opaca e la prassi fiscale dannosa. La legge fiscale di Gibilterra è stata classificata quale "parzialmente dannosa". Il Belgio si oppone allo scambio di informazioni sui "ruling fiscali" e non ha comunicato nessuna contromisura. Cipro non dispone di una legge per lo scambio di informazioni fiscali sulle multinazionali con una cifra d'affari superiore ai 750 milioni di Euro e anch'esso non ha manifestato l'intenzione di correggere il tiro. A onor del vero questi Paesi rischiano una denuncia presso il Tribunale Europeo.

La Commissione Europea giustifica che questi Paesi non figurino in nessuna lista di "monelli" asserendo: "I Paesi membri vengono già approfonditamente monitorati ed esortati al raggiungimento della conformità". Sempre la stessa Commissione Europea ha affermato in dicembre come tutti gli stati membri adempiano già alle regole fiscali secondo le quali vengono giudicati i Paesi terzi.

Quanto sopra esposto dimostra però il contrario e intanto la Svizzera deve temere ritorsioni malgrado abbia già presentato in Parlamento la riforma della fiscalità delle imprese, non conosca lo statuto del "Patentbox" ad eccezione del Canton Nidwaldo ed abbia accolto lo scambio di informazioni fiscali e dei "ruling fiscali" delle multinazionali.

Se questo è il comportamento di un amico...

## Dalla pratica 1

Blocco di un conto bancario e rifiuto dell'istituto di eseguire un bonifico  
Sentenza TF 4A\_455/2016 del  
20.11.2017

Una banca ha aperto nel 2000 una relazione il cui avente diritto economico era un PEP. I fondi versati provenivano da averi del padre. Il patrimonio in quell'anno si aggirava attorno ai 5 milioni di dollari e nel 2004 fra i 5 e i 10 milioni di dollari.

Al momento dei fatti oggetto della sentenza, il cliente era in relazione con la banca da una decina d'anni.

Nel 2011 la situazione politica del suo paese d'origine ha cominciato a deteriorarsi. Fino a quel momento la relazione non aveva lasciato trasparire irregolarità. In primavera il cliente da ordine alla banca di vendere tutte le sue posizioni in portafoglio e di trasferirne il ricavato sul conto di un'altra banca, presumibilmente estera, giustificando l'operazione con l'approvvigionamento di questo suo conto. Questa operazione è stata giudicata inusuale e la banca ha aperto una procedura di chiarimento speciale.

Malgrado le sollecitazioni insistenti del cliente e dei suoi legali, la banca non ha dato seguito all'ordine di bonifico e ha loro spiegato di non poterlo fare fintanto che era in corso la procedura di chiarimen-

## Dalla Pratica 2

Interruzione della relazione di affari – chiarimento speciale – sospetto fondato  
Tribunale penale federale – Sentenza SK.2017.54 – 19.12.2017

Per potere interrompere la relazione d'affari, l'Intermediario Finanziario (IF) deve chiarire il retroscena economico e lo scopo della transazione. Tuttavia, l'obbligo particolare di chiarimento non si limita per nulla a transazioni isolate.

In effetti, è sempre possibile che delle relazioni d'affari che danno luogo a una moltitudine di transazioni provochino improvvisamente dei sospetti, per esempio a seguito di un unico trasferimento – insolito – di patrimonio. Bisognerà allora controllare la relazione nella sua globalità, dalla punto di vista della sua legalità.

Un sospetto è fondato allorché si basa su circostanze insolite che sono state raccolte con cura da parte dell'intermediario finanziario, e il motivo del sospetto non possa essere dissipato. Queste circostanze sono raccolte per mezzo del chiarimenti speciali effettuati dall'intermediario finanziario sulla base dell'art. 6 LRD. Ne consegue che un sospetto sarà sempre fondato quando questi chiarimenti speciali non hanno permesso di smentire la presunzione se-

to speciale, giustificata dalla copertura mediatica negativa di cui faceva oggetto il cliente e relativa a un vasto sistema di corruzione di cui il cliente avrebbe fatto parte.

In tale occasione ha chiesto che le venissero fornite ulteriori informazioni e giustificativi relativi all'origine dei fondi e al loro prospettato utilizzo.

Poche settimane dopo il Consiglio Federale ha messo in vigore l'Ordinanza di embargo nei confronti del paese di origine del cliente. Lo stesso giorno la banca ha provveduto correttamente ad informare il SECO, bloccando i fondi ed ha anche effettuato una comunicazione al MROS.

Il MROS, a sua volta, ha trasmesso la comunicazione al Ministero Pubblico della Confederazione (MPC), il quale dopo poco più di dieci giorni ha deciso di non entrare in materia poiché l'annuncio era basato unicamente sulla presenza del nome del cliente nella Ordinanza emessa dal CF concernente il paese di origine del cliente.

Dalla movimentazione dei conti non trasparivano indizi di riciclaggio, un'inchiesta avrebbe dovuto essere promossa nel paese di provenienza del cliente. Gli averi erano già bloccati in virtù dei disposti della precitata ordinanza. Il MPC si riserva il diritto di tornare sul caso in caso di presenza di nuovi mezzi di prova o di nuovi fatti.

Nel settembre 2011 il SECO ha accolto parzialmente le giustificazioni del cliente e ha autorizzato la banca a girare la somma di 3 milioni di Euro al venditore di alcune parcelle di terreno acquistate dal cliente. Il giorno seguente la banca ha contattato il SECO facendo rilevare che il conto di destinazione del cliente sottostava a sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e che l'MPC avrebbe potuto considerare lo sblocco quale nuovo fatto e di conseguenza prendere delle decisioni in merito. La banca ha chiesto al SECO se la sua decisione avesse carattere esecutivo e se fosse autorizzata a eseguire il pagamento immediato, così come richiesto dal cliente, e se poteva quindi procedere al pagamento sul conto clienti degli avvocati ginevrini del cliente al fine di evitare il trasferimento in favore di una banca oggetto delle sanzioni OFAC. Copia dello scritto è stata inviata all'MPC, che il giorno seguente ha aperto un'inchiesta a carico del cliente per riciclaggio di denaro ordinando il sequestro del conto. La compravendita immobiliare e lo sblocco degli averi da parte del SECO costituivano fatti nuovi che giustificavano il controllo dell'identità del destinatario del bonifico.

La corte dei ricorsi penali del TF ha poi ordinato la levata del sequestro poiché non esistevano indizi sufficienti per sospettare che i valori patrimoniali sarebbero serviti a commettere un crimine o che provenissero da un crimine. La banca ha dunque eseguito la transazione richiesta.

Il cliente ha avviato una richiesta di risarcimento per danni e torto morale, rimproverando alla banca di avere mancato ai suoi doveri contrattuali ritardando il pagamento richiesto e per averlo indebita-

condo la quale i valori patrimoniali sono legati a una infrazione.

Le circostanze che possono essere all'origine di sospetti fondati sono molteplici. A titolo d'esempio la dottrina evoca l'urgenza di una transazione finanziaria, l'impossibilità di contattare il cliente, il rifiuto di questo di fornire le informazioni necessarie per il chiarimento del retroscena economico della transazione o della relazione d'affari o comunicazioni dei media rispetto all'apertura di una procedura penale concernente un crimine rivolta contro il cliente o l'avente diritto economico dei valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari.

Dei sospetti sono pure considerati come fondati quando esistono dei segni concreti o degli indizi che fanno per esempio temere una origine criminale dei valori patrimoniali. In caso di dubbio, l'intermediario finanziario deve provvedere alla comunicazione ai sensi dell'art. 9LRD.

La giurisprudenza ha così ritenuto che se l'intermediario finanziario ha un semplice dubbio sul fatto che, per esempio, i valori patrimoniali provengono da un atto criminale, deve effettuare una comunicazione al MROS. Nel caso di relazioni d'affari o transazioni che presentano dei rischi accresciuti, l'IF deve intraprendere, in misura proporzionata alle circostanze, dei chiarimenti complementari (art. 14 cpv. 1a ORD-FINMA). A norma dell'art. 15 a ORD-FINMA, secondo le circostanze, i chiarimenti comprendono la raccolta di informazioni scritte o orali presso la parte contraente o l'avente economicamente diritto, delle visite presso i luoghi dove questi conducono i loro affari, la consultazione di fonti di informazione e banche dati aperte al pubblico, se del caso, informazioni raccolte presso persone degne di confidenza (cpv. 1). L'intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta (cpv. 2).

L'intermediario finanziario deve esigere dalla controparte che gli fornisca le informazioni atte a chiarire tutte le situazioni inusuali o a dissipare tutti irragionevoli dubbi.

Si deve procurare le informazioni, di cui deve verificare la plausibilità, al fine di raggiungere un apprezzamento sufficiente del retroscena economico delle transazioni. In questo modo non può accettare qualsiasi spiegazione della controparte e, nonostante il rapporto di confidenza che intrattiene con questi, deve procedere, con spirito critico, a un esame di verosimiglianza di quanto riferitogli.

Il grado di questa analisi dipende in particolare dalla natura della relazione d'affari e dei motivi che hanno giustificato i chiarimenti speciali. Questi devono incentrarsi particolarmente sulla provenienza dei fondi depositati, sull'attività professionale o commerciale della controparte così come sulla sua situazione finanziaria.

mente denunciato alle autorità di perseguimento penale.

Il TF non ha accolto le richieste del cliente confermando che l'esecuzione di un bonifico può essere effettuata solo al termine della procedura di chiarimento speciale e che solo a quel momento la banca dispone degli elementi sufficienti per decidere se è dato un sospetto fondato o meno e quindi se procedere o meno a una comunicazione al MROS. Ha inoltre sottolineato come secondo la giurisprudenza l'interessato agisce in buona fede quando lo fa secondo coscienza e quando si può escludere qualsiasi comportamento disonesto o moralmente repressibile.

Secondo l'art 3 cpv. 1 CC la buona fede è presunta allorché la legge ne fa dipendere la nascita o gli effetti di un diritto.

Questa presunzione dispensa il soggetto (la banca) dal provarla. Il TF rammenta inoltre come la LRD prevede all'art. 11 cpv. 1 l'esclusione della responsabilità civile se l'intermediario finanziario agisce appunto in buona fede e ciò proprio al fine di proteggere nel modo più ampio l'intermediario finanziario che procede a una comunicazione al MROS.

La sentenza tocca un altro aspetto importante legato alla tempestività della comunicazione. Nell'ambito dell'analisi della fattispecie il TF è giunto alla conclusione che l'IF disponeva di sufficienti "fondati sospetti" già il 1 dicembre 2015 ed ha effettuato la comunicazione solo il 27 gennaio 2016. La comunicazione è stata ritenuta quindi tardiva e il responsabile della stessa è stato per questo condannato.

---

## La nuova normativa europea sulla protezione dei dati (RGPD) e il suo impatto sugli intermediari finanziari svizzeri

### Introduzione

Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2016/679, denominato Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con particolare riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. Il documento è applicabile in tutto lo Spazio economico europeo (SEE), ovvero negli Stati membri dell'UE, in Islanda, Liechtenstein e Norvegia senza che sia necessario il suo recepimento a livello nazionale.

### Scopo

L'RGPD permette ai singoli un maggiore controllo sui propri dati personali, vuole responsabilizzare maggiormente le imprese e rafforzare il ruolo delle autorità chiamate a garantire la protezione dei dati.

### Oggetto

Nell'RGPD viene disciplinato il trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi, dove per dati personali si intendono tutte le informazioni riguardanti una persona fisica. I dati di persone giuridiche sono esclusi dalla normativa. Tuttavia nel caso in cui ci si trovi confrontati con una relazione di affari che vede quale controparte una fiduciaria statica italiana o una compagnia di assicurazione (insurance wrapper) non è per nulla scontato che la fattispecie non ricada nel campo di applicazione del RGPD e questo perché dando seguito agli obblighi di identificazione della clientela il gestore patrimoniale deve raccogliere dati personali sulle persone fisiche che lavorano in seno alla fiduciaria statica e eventualmente sul fiduciante persona fisica.

### Territorialità

Principio della residenza:

L'RGPD interessa le imprese con uno stabilimento nell'UE, nella misura in cui il trattamento dei dati personali sia effettuato nell'ambito delle attività di tale stabilimento.

#### Principio degli effetti:

L'RGPD tocca anche imprese con sede in Paesi terzi come la Svizzera se queste offrono beni o servizi a persone che si trovano nello SEE oppure attraverso la loro gestione monitorano il comportamento di persone fisiche all'interno dello SEE. Il trattamento di dati relativi a persone al di fuori dello SEE non rientra nel campo di applicazione del RGPD.

## Implicazioni per i gestori patrimoniali svizzeri nei rapporti con i clienti nello SEE

Il gestore patrimoniale svizzero può essere obbligato all'osservanza dell'RGPD se questi intende offrire servizi a persone fisiche nello SEE. L'intenzione deve essere manifesta e in questo contesto si può affermare che il semplice accesso da parte di residenti nello SEE del sito internet di un gestore svizzero redatto nelle lingue abitualmente utilizzate (lingue nazionali e inglese) dove appaiono l'indirizzo di posta elettronica e gli usuali recapiti non è sufficiente per accertare questa intenzione. Si può invece affermare il contrario se l'informazione contenuta nel sito rimandasse per esempio a investimenti strutturati specificatamente per adattarsi alle esigenze di persone fisiche residenti nello SEE. Lo stesso vale per informazioni dello stesso genere rivolta in altra forma a residenti nello SEE (contatto personale, opuscoli, lettere, e-mail, offerta di piattaforme per investimenti on-line, ecc.). La prestazione di servizi su richiesta del cliente, secondo la presente dottrina, non appare potere essere qualificata quale offerta ai sensi del RGPD tuttavia non può essere escluso che nel futuro vengano fornite interpretazioni più approfondite in merito. Ampiamente incontestato in dottrina è il fatto che la prestazione di servizi per clienti nello SEE, in particolare su sollecitazione degli stessi, non comporta di per sé l'applicazione dell'RGPD. In altre parole il gestore che opera nel rispetto delle norme "cross border" il RGPD non viene applicato e ciò vale a prescindere dalla controparte (persona giuridica con organi persone fisiche, fiduciaria statica, fiduciante, compagnia di assicurazione).

## Obblighi derivanti dall'RGPD

Nel caso in cui un gestore patrimoniale che la sua attività sia soggetta al RGPD ecco che dovrà adempiere a una serie di obblighi che elenchiamo qui di seguito a titolo non esaustivo:

- Determinare quali dati vengono raccolti e trattati, per quali scopi, dove, come, quando e da chi;
- Osservanza degli obblighi di informazione nei confronti delle persone i cui dati vengono trattati
- Eventuale adeguamento dei contratti di gestione patrimoniale in essere con la raccolta di una dichiarazione di consenso del cliente al trattamento dei dati che lo concernono
- Definizione di procedure interne a garanzia dei diritti dei clienti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e opposizione
- Misure di protezione dei dati a livello di organizzazione e di carattere tecnico. Per esempio designazione di un responsabile per la compliance nell'ambito della protezione dei dati.

## La normativa elvetica

Il Consiglio Federale nell'autunno 2017 ha presentato al Parlamento un progetto di revisione totale della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) con lo scopo di modernizzare il testo vigente e allinearla alla normativa europea, come sempre affinché l'UE continui a considerare adeguato il diritto svizzero.

---

## Sempre sotto tiro: questa volta tocca a Transparency International

In una presa di posizione dell'associazione internazionale "Transparency International"(TI) del 19 aprile 2018 vengono esaminati diversi aspetti delle norme legali di lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo svizzere.

Non ne esce un quadro impietoso ma diverse sono le critiche e criticità che vengono rivolte al nostro paese.

#### Identificazione dell'avente economicamente diritto di società:

TI ritiene che la soglia di identificazione dell'avente economicamente diritto di una società fissata dalle nostre leggi al 25% sia troppo elevata. L'associazione ritiene che elusioni sono troppo facilmente possibili, e ciò nonostante la Svizzera sia ritenuta conforme alle disposizioni fissate dal G-20. Si lamenta inoltre il fatto che gli Intermediari Finanziari non procedano a verificare le informazioni fornite dai propri clienti. Infine viene criticato il fatto che in caso di impossibilità di identificare gli azionisti non venga effettuata una comunicazione anche se non in presenza di sospetti di riciclaggio.

**Attenuazione dei rischi di riciclaggio:**

Secondo TI dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della LRD i settori della compravendita immobiliare, del commercio di materie prime, delle fondazioni e dei punti franchi. Accesso alle informazioni sui titolari delle azioni: TI lamenta che i registri degli azionisti (e degli AED) non siano pubblici. Le Autorità di perseguimento sono pertanto costrette a procurarsi tali informazioni richiedendole alle società interessate o a intermediari finanziari, aumentando così il rischio che le persone oggetto delle indagini possano essere informate della procedura in corso.

**Abolizione delle azioni al portatore:**

Seguendo la proposta del Consiglio Federale attualmente in consultazione che prevede l'abolizione delle azioni al portatore, TI sottoscrive questa impostazione, pur riconoscendo gli sforzi di identificazione degli azionisti fino a qui intrapresi.

L'ultima osservazione riguarda per contro l'attività di organo fiduciario di società operative. Nell'attuale legislazione tale fattispecie viene ritenuta non soggetta alla LRD. TI raccomanda per contro alla Svizzera di includere anche questo tipo di attività nel novero delle attività soggette alle normative antiriciclaggio.

**Posizione dell'OAD FCT:**

Nell'ambito dell'identificazione degli azionisti, criticata da TI, facciamo rilevare che per determinare la soglia del 25% vanno prese in considerazione anche le relazioni d'affari e personali dei singoli azionisti, ciò che automaticamente dovrebbe prevenire le elusioni paventate. Si rammenta infine che sia per il tramite del Form A, che del Form K, il cliente attesta uno stato di fatto che in caso di inesattezze ha valenza penale. Anche sull'estensione dei doveri di diligenza ad altre attività ci si permette fare rilevare che con gli attuali strumenti giuridici la Svizzera è sicuramente riuscita ad arginare l'utilizzo della propria piazza finanziaria per il riciclaggio dei proventi da crimine.

Ovviamente la criminalità ha cercato e sta cercando altre vie d'accesso quali ad esempio quelle citate da TI a cui vanno ad aggiungersi attività commerciali di vario genere (ristorazione, case d'asta, commercio al dettaglio, gallerie d'arte, eccetera).

Da ciò sono nati due progetti di modifica di legge, uno in consultazione e l'altro lo sarà tra breve, che prevedono un allargamento dei doveri di diligenza anche ad attività finora esentate dalla LRD poiché l'IF non dispone del potere di disporre sugli averi dei clienti.

In conclusione possiamo affermare che nonostante il nostro paese ha certamente messo in atto grandi cose per evitare di diventare una piattaforma utilizzabile dal crimine alcuni enti internazionali ritengono quanto fatto ancora insufficiente ed a loro parere siamo ben lungi dall'aver raggiunto gli standard internazionali. Peccato davvero che una valutazione comparata dell'efficacia della lotta al riciclaggio e al terrorismo non venga mai fatta.

**Dalla pratica 3**

Trasferimenti di denaro e riciclaggio  
– precisazione della giurisprudenza-  
Sentenza TF 6B\_453/2017  
16.03.2018 considerando 7.2. - riassunto

Secondo l'art. 305bis cpv. 1 CP (nella sua versione valida fino al 31.12.2015) è condannabile per riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il riciclaggio di denaro, secondo costante giurisprudenza, viene commesso anche da chi ricicla valori patrimoniali di cui è entrato in possesso attraverso atti criminali propri.

La presenza di queste fattispecie vanno giudica-

**Consigli di lettura**

Segnaliamo l'avvenuta pubblicazione del primo volume del **Manuale di Diritto Finanziario** edito dalla SUPSI.

Il volume scritto dall'**avv. Mauro Mini**, giudice del Tribunale d'Appello (presidente della Corte dei reclami penali e attivo anche per la Camera di diritto tributario), membro della Fondazione per la formazione dei giudici svizzeri e non da ultimo presidente del Tribunale Arbitrale dell'OAD FCT.

Il volume tratta in particolare nella prima parte dell'art. 305bis CP e della LRD, mentre la seconda è dedicata alla nuova Legge sulle infrastrutture finanziarie.

Grazie alle competenze dell'autore e al suo stile divulgativo, il manuale è un valido strumento sia per il profano che vuole farsi un'idea dell'impalcatura giuridica retta dalla LRD che per il professionista (intermediario finanziario in primis ma

te caso per caso. Affinché si verifichi un atto definibile quale riciclaggio di denaro è dapprima necessario che sia constatato un crimine a monte.

Nel caso trattato dal tribunale ciò pare essere pacifico essendovi a monte dello stesso una truffa. Il TF ha però giudicato che non è sufficiente constatare che i valori patrimoniali raccolti in modo illecito sono stati utilizzati per acquistare beni e prestazioni e sono stati trasferiti su conti in Svizzera e all'estero e ha ordinato alla precedente istanza di giudizio di motivare dettagliatamente perché le transazioni effettuate sarebbero suscettibili di contrastarne la confisca tenendo bene in considerazione che l'allungamento del "Paper Trail" non rappresenta di per se il riciclaggio di denaro, effettuato per esempio attraverso un bonifico bancario da un conto a un altro in Svizzera, fintanto che non siano date altre azioni atte a intorbidire le acque e che i valori patrimoniali possano essere confiscati.

Viene anche smentita la dottrina secondo la quale ogni bonifico all'estero sarebbe qualificabile quale atto di riciclaggio di denaro, adducendo la motivazione che solo raramente i valori patrimoniali esportati e confiscati attraverso rogatoria vengono trasferiti alla Svizzera. Il TF sottolinea come lo scopo della confisca sia quello di privare la criminalità organizzata di substrato economico.

Di conseguenza è irrilevante se la confisca avviene in Svizzera o all'estero e altrettanto irrilevante è la consegna o meno dei valori patrimoniali confiscati alla Svizzera. Il TF ne conclude che in presenza di bonifici all'estero si è in presenza di riciclaggio di denaro solo nel caso in cui la transazione è da considerarsi adatta a impedire la confisca all'estero.

non solo) che in una ottantina di pagine vuole avere un quadro sintetico completo della normativa LRD.

Si tratta di un volume che può essere sia letto nella sua integrità che consultato alla bisogna su singoli aspetti. Ricco infine di rimandi alle singole norme legali.

Riferimento bibliografico:

Avv. Mauro Mini, "Manuale di diritto finanziario Vol. I" (La lotta al riciclaggio di denaro – art. 305-bis CP, LRD – La legge sulle infrastrutture finanziarie – LinFi), volume 14 edito dalla SUPSI. ISBN: 978-88-7595-023-1.

---

## Dalla pratica 4

### Truffa all'IVA (denominata truffa Carosello)

Isp princ Hagen Mario

(pubblicato per gentile concessione della Polizia Cantonale)

Per capire come funziona la truffa all'IVA (imposta sul valore aggiunto) bisogna capire come funziona questa imposta in termini molto generali.

Ritenuto che questo tipo di truffa viene soprattutto consumata in Italia occorre dire che fra l'IVA italiana e l'IVA svizzera vi sono molte analogie in riguardo al funzionamento. In questa sede non voglio addentrarmi in tecnicismi che comporterebbero inutili complicazioni che non interessano per quanto attiene alla consumazione del reato. Mi limito a dire che bisogna distinguere l'IVA dovuta, ovvero l'IVA che l'azienda deve pagare al fisco a fronte di una fattura incassata e l'IVA che in Svizzera definiamo "IVA precedente" ovvero l'imposta che l'azienda recupera dal fisco a fronte di una fattura pagata per una merce o un servizio che ha ricevuto. Vi è quindi una compensazione fra IVA dovuta ed IVA precedente. Questo particolare è molto importante perché nel caso delle "truffe carosello" questo meccanismo permette all'azienda di essere fiscalmente neutra. Questo vuol dire che il saldo fra IVA che l'azienda deve allo Stato e l'IVA che l'azienda recupera dallo

Stato è pari a zero o quasi.

La truffa carosello gioca molto su questo giro di fatturazioni e ri fatturazioni. Alla fine del giro rimane sempre un'azienda (società denominata cartiera) che resta con un debito nei confronti dell'ufficio delle contribuzioni che in Italia era l'Agenzia delle entrate.

### **La società cartiera**

#### **Cartiera denominata agenzia o "buffer"**

La società cartiera altrimenti detta "agenzia" o in Italia "buffer" non è altro che una società vuota ovvero non capitalizzata, senza reale attività commerciale, senza dipendenti e senza uffici propri. IL suo compito è unicamente quello di emettere delle fatture (spesse volte con la causale "consulenze" e/o "commissioni") e di trasferire il denaro da una società all'altra rendendo difficoltosi gli accertamenti in caso di un'istruttoria giudiziaria. Naturalmente queste società hanno dei conti bancari da dove ricevere e trasferire il denaro. In una recente inchiesta abbiamo visto come queste società "off shore" aventi sede legale in paradisi fiscali ma aventi pure un'unità locale italiana che le consentivano di avere la cosiddetta partita IVA e quindi in grado di fare il giochetto della compensazione IVA, di cui ho appena parlato, avevano i conti in banche svizzere e quindi erano in grado di far confluire il denaro dall'Italia alla Svizzera. Denaro comprensivo di IVA che veniva truffata allo Stato italiano. Vi è da aggiungere che queste società di solito tengono una piccola contabilità a livello locale ovvero nel nostro caso in Italia. (Contabilità non consolidata ovvero non di gruppo perché le off shore spesse volte non sono tenute a tenere una contabilità). La tenuta della contabilità dà una parvenza regolare a queste agenzie che però di fatto non lo sono poiché non hanno nessuna ragione economica/finanziaria se non quella di far transitare il denaro da una società all'altra.

#### **Cartiera pura**

La cartiera pura ovvero una società non capitalizzata, senza uffici propri e senza personale proprio, differisce dalla cartiera agenzia nella misura in cui non ha mai un reale flusso di denaro. Si limita ad emettere fatture per commissioni e/o consulenze. In pratica genera unicamente carta sotto forma di fatture false. E' questo tipo di società che si pone alla fine della "filiera" poiché è la società che dopo le varie compensazioni avvenute fra le società che stanno a monte di essa resta con il debito IVA nei confronti dello Stato. Debito che non pagherà mai poiché o fallisce oppure l'amministratore di comodo (testa di legno) della società cartiera è persona completamente insolvente. Non di rado si tratta di persone anziane aventi già molte difficoltà finanziarie.

\*\*\*\*\*

Sostanzialmente le società cartiera (siano esse agenzie oppure cartiere pure) sono unicamente delle società intermedie fra il produttore ed il cliente nella nostra inchiesta la società sponsorizzatrice e la società che riceve la sponsorizzazione. Il loro scopo è di far perdere le tracce del denaro che spesse volte alla fine viene prelevato per contante. Sia la società che sta a monte ovvero la società che produce o eroga il servizio che le società intermedie (società agenzia o buffer) sono società fiscalmente neutre ovvero quelle società che facendo un dare/avere fra IVA dovuta e IVA precedente hanno il saldo pari a zero o quasi. (di solito vi è una piccola differenza dovuta a commissioni che queste società trattengono e sulla quale devono comunque pagare l'IVA).

Alla fine del giro vi è sempre la cartiera pura che truffa l'IVA.

Nell'inchiesta riguardante le sponsorizzazioni sportive abbiamo visto che tali sponsorizzazioni erano sovraffatturate (anche oltre il 50% del valore effettivo della sponsorizzazione) questo poiché alla fine l'azionista della società sponsorizzatrice riceveva delle retrocessioni che le permettevano di avere 3 vantaggi immediati:

1. abbassamento fittizio dell'utile aziendale con conseguente vantaggio fiscale
2. credito IVA maggiorato ottenendo quindi una compensazione maggiorata dall'agenzia delle entrate
3. creazione di fondi neri all'estero non dichiarati al fisco

#### **Riassumendo:**


- Lo sponsor paga una fattura di sponsorizzazione maggiorata e quindi vanta un credito IVA (superiore al dovuto)
- La prima società intermedia (nel nostro caso la consorella della società che ha usufruito della sponsorizzazione) raccoglie la sponsorizzazione.
- La prima società intermedia paga la sponsorizzazione alla seconda società intermedia (off-shore avente unità locale in Italia). La prima società intermedia vanta quindi un credito IVA divenendo fiscal-



mente neutra.

- La seconda società intermedia riceve il denaro sui suoi conti in Svizzera ed ha quindi un debito IVA nei confronti dello Stato italiano.
- La seconda società intermedia riceve fattura dalla cartiera pura e diviene fiscalmente neutra a fronte di un presunto pagamento della falsa fattura. (pagamento mai avvenuto)
- La società cartiera rimane con un debito IVA nei confronti dello Stato. Debito che non pagherà mai perché fallirà.
- I soldi sui conti svizzeri della seconda società intermedia vengono bonificati alla società sponsorizzata (nel nostro caso consorella della prima società intermedia) per la sponsorizzazione netta (decurtata della parte da retrocedere) mentre una parte del denaro uscirà a contanti a favore dello sponsor che rientra in possesso di una parte della sponsorizzazione.

Schema:



Per riuscire la truffa necessita di un ampio accordo fra le parti. Nella nostra inchiesta abbiamo visto come le società sponsorizzanti abbiano avuto un triplice vantaggio mentre la società sponsorizzata può ottenere sponsorizzazioni più facilmente poiché entrambe sia lo sponsor che lo sponsorizzato hanno interesse a con-

cludere l'affare.

I titolari delle società intermedie (cartiere agenzie e cartiere pure) hanno il vantaggio di poter trattenere notevoli commissioni (complessivamente circa il 10% della sponsorizzazione lorda).

Si tratta quindi di un circuito vittorioso (win/win) dove tutte le parti hanno il proprio vantaggio ad eccezione dello Stato che alla fine non incassa l'IVA ma deve pagarla a fronte dell'IVA che l'azienda vanta nei confronti dello Stato.

---

## L'autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario legifera?

### Risposta del Consiglio di Stato all'interrogazione Quadranti

#### Prassi dell'Autorità

Nella Newsletter II-2017 abbiamo pubblicato un articolo dedicato all'inasprimento della prassi dell'Autorità di vigilanza sulle professioni fiduciarie in materia dei concesso della deroga alla norma di legge che prevede la possibilità di avere una patente per una sola società e sui tempi di evasione delle pratiche in questo ambito.

Rammentiamo come il Consiglio di Vigilanza (CV) ha motivato la richiesta di una partecipazione del fiduciario in una società fiduciaria di almeno il 20/25% con il rafforzamento del ruolo di fiduciario responsabile di un'altra società fiduciaria e facilitare così la concessione di una deroga.

Il parlamentare Avv. Matteo Quadranti ha inoltrato sul tema una interpellanza parlamentare sulla quale il Consiglio di vigilanza, attraverso il Consiglio di Stato (CS) ha preso posizione.

In merito alla tempestività di evasione delle pratiche il CS spiega l'autonomia del CV nella valutazione della necessità di assumere personale dove il CS ne ratifica formalmente le decisioni, fornisce alcune statistiche sulle pratiche trattate e sottolinea come l'attività del CV si è estesa anche a controlli prudenziali sulla sussistenza o meno dei requisiti di autorizzazione per le patenti già rilasciate, sull'esercizio o meno dell'attività fiduciaria di persone fisiche e giuridiche, all'apertura di procedimenti disciplinari e relative multe o revoche di autorizzazione, alla trattazione di segnalazioni e al perseguimento penale nel caso di abusi. Al CS non risulta che i tempi di rilascio di autorizzazioni, rispettivamente di concessione di deroghe si siano allungati rispetto al passato e spiega come i tempi di evasione dipendono dalla complessità delle domande e dalla reattività dell'istante nel rispondere alle richieste di completamento del dossier poste dall'autorità.

Per quanto concerne la prassi attraverso la quale si richiede una partecipazione minima del 20/25% il CS ricorda che la concessione di una deroga non costituisce un atto dovuto, ma ha invece carattere eccezionale e deve essere debitamente motivata e giustificata.

La LFid è silente sui presupposti che devono essere adempiuti affinché una deroga possa essere concessa. Tali presupposti non sono neppure stati regolati in un'apposita norma del Regolamento della LFid. Basandosi sul principio della proporzionalità e su alcuni criteri già suggeriti dal CS il CV ha dovuto sviluppare negli anni un'ulteriore serie di requisiti volti ad evitare che un fiduciario non abbia il controllo reale sull'attività di società fiduciarie di cui dichiara di essere responsabile. I pochi specifici casi di concessione di una deroga, segnatamente per meglio assicurare che fra il fiduciario e una Sagl di cui lo stesso si dichiarava responsabile vi fosse un maggior legame personale e/o il socio della stessa non adempiva le condizioni per il rilascio della patente e/o il contratto di collaborazione concluso fra le parti era poco confacente alle circostanze concrete, l'AV ha ritenuto di dover porre quale (ulteriore) condizione per una corretta applicazione della deroga l'acquisizione di una certa porzione di quote della Sagl da parte del fiduciario.

Tale condizione non ha comunque riscontrato particolari difficoltà ad essere accolta dai pochi fiduciari a cui è stata richiesta e dal socio della Sagl. Il chiaro scopo della norma che è di interesse pubblico ed è volta a proteggere la clientela e a evitare prestanome, non ha imposto all'AV approfondimenti giuridici particolari. Prendiamo atto della soddisfazione del CS rispetto all'impalcatura giuridica in essere e il suo pieno sostegno all'AV che ha la possibilità di operare sulla base di una silente legge e di un silente regolamento, una realtà molto diversa dalla nostra dove l'operato del Comitato Direttivo è fortemente regolamentato.

Lasciamo al lettore trarre le debite conclusioni in merito alla risposta ricevuta.



---

Casella Postale 6164  
6901 Lugano

091 - 924 98 53  
segretariato@oadfct.ch  
www.oadfct.ch